



Pesaro, lì 31 agosto 2011

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 13/2011

- 1- Riduzione agevolazioni fiscali;
 - 2- Addizionali Irpef;
 - 3- Ricorrenza festività;
 - 4- Contributo solidarietà;
 - 5- Limitazioni uso denaro contante;
 - 6- Mancata fatturazione compensi professionali e sospensione dell'attività;
 - 7- Tassazione rendite finanziarie e capital gain;
 - 8- Accertamento da studi di settore.
-

Recentemente è stato approvato il DL 13.8.2011, n. 138, contenente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", ossia la c.d. "Manovra di Ferragosto". Il Decreto pubblicato sulla G.U. 13.8.2011, n. 188, in vigore dal 13.8.2011, contiene una serie di novità di natura fiscale di seguito esaminate.

N.B. Va evidenziato che nell'iter di conversione in legge sono state annunciate "ulteriori" modifiche al testo originario. Sarà cura dello Studio informarvi, tempestivamente, sulle modifiche apportate alla manovra di ferragosto non appena si avrà la conversione definitiva.

1 - RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI



È stata modificata la disposizione contenuta nell'art. 40, DL n. 98/2011 prevedendo la **riduzione dei regimi "di favore fiscale"** nella misura del 5% già dal 2012 e del 20% dal 2013.

Detta riduzione è applicabile alle agevolazioni contenute nell'Allegato C-bis del citato DL n. 98/2011 riportante le agevolazioni attualmente in vigore, riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.).

Detta riduzione "generalizzata" non sarà applicata qualora entro il 30.9.2012 sia adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per il 2012 nonché a 16.000 milioni di euro per il 2013

N.B. In alternativa (anche parziale) alla riduzione delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (ivi compresa l'accisa).

2 - ADDIZIONALI IRPEF – Art1, commi 10 e 11

A decorrere dal 2012 le Regioni a statuto ordinario possono disporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base.

L'incremento graduale non potrà essere superiore:

- allo 0,5% per il 2012 e 2013;
- all'1,1% per il 2014;
- al 2,1% per il 2015.

Fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, sono superiori all'aliquota di base (0,9%).

I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di **un'aliquota complessiva pari allo 0,8%**. Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011.

3 - RICORRENZA FESTIVITÀ – Art. 1, comma 24

A decorrere dal 2012 un apposito DPCM fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. "Festività laiche" nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.



4 - CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ – Art. 2, commi 1 e 2

Per il triennio 2011-2013 è stato introdotto un contributo di solidarietà pari al 5% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di € 90.000 fino a € 150.000 e del 10% sulla parte eccedente tale ultimo limite.

Il contributo di solidarietà costituisce onere deducibile ai sensi dell'art. 10, TUIR.

Qualora dall'applicazione del contributo in esame derivi una tassazione IRPEF superiore al 48%, il contribuente può scegliere di assolvere l'IRPEF applicando tale percentuale in luogo del contributo di solidarietà (in tal caso si "perde" la deducibilità del maggior onere tributario). Con un apposito DM, da emanare entro il 30.9.2011, saranno individuate le modalità attuative della nuova disposizione.

Va evidenziato che nel corso dell'iter di conversione in legge sono state annunciate alcune modifiche alla disposizione in esame.

5 - LIMITAZIONI USO DENARO CONTANTE – Art. 2, comma 4

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il previgente limite all'uso del contante e dei titoli al portatore di € 5.000 (applicabile fino al 12.8.2011) è stato portato a € 2.500. Da ciò consegue quindi che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 2.500;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30.9.2011.

6 - MANCATA FATTURAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ – Art. 2, comma 5

Con l'aggiunta all'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 del nuovo comma 2-sexies è stata introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di mancata emissione della fattura.

Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte sanzioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni



diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati.

7 - TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN – Art. 2, commi da 6 a 34

A decorrere dal 2012, l'aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR;
- ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;

è stabilita nella misura pari al 20%.

In particolare a seguito delle modifiche in esame gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell'attuale 12,5% saranno assoggettate al 20%, la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passa dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

È tuttavia prevista una serie di eccezioni tra le quali si evidenzia:

- l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati derivanti dai fondi pensione italiani;
- la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, sui titoli di Stato esteri non "black list", sui titoli di risparmio per l'economia meridionale nonché su determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti.

Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame non apporta modifiche si evidenziano inoltre:

- gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;
- gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui al nuovo comma 8-bis, dell'art. 26, DPR n. 600/73, introdotto dall'art. 23, DL n. 98/2011;
- gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo "white list", per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell'1,375%.

È altresì prevista:

- la soppressione della maggiorazione del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente;



- la riduzione, da 4/9 a 1/4 della ritenuta, dell'importo massimo dell'imposta che i non residenti hanno pagato all'estero in via definitiva e possono richiedere a rimborso ai sensi dell'art. 27, comma 3, DPR n. 600/73;

- la modifica dell'art. 3, comma 115, Legge n. 549/95 a seguito della quale è disposto che per le società/enti diversi dalle banche con capitale rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo che hanno emesso obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 26, DPR n. 600/73, gli interessi passivi sono deducibili solo se, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo risulta non superiore:

- al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati nei mercati regolamentati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo ovvero collocati mediante offerta a pubblico;
- al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 delle obbligazioni e dei titoli simili diversi da quelli al punto precedente;

- l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno computati nella misura del 62,5% dell'ammontare realizzato.

Con riferimento alla decorrenza del nuovo regime di tassazione (1.1.2012), è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, i commi da 9 a 12 dell'art. 2 in esame prevedono espressamente che la nuova aliquota del 20% è applicabile:

- agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2012;
- ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall'1.1.2012;
- in caso di obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, TUIR maturati a decorrere dall'1.1.2012;
- in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati a decorrere dall'1.1.2012.

Il comma 27, con riferimento ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater), TUIR, dispone che l'aliquota del 12,5% trova ancora applicazione per i contatti sottoscritti fino al 31.12.2011 ma solo per la parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione/acquisto della polizza ed il 31.12.2011.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR realizzati entro il 31.12.2011 possono essere dedotti dalle plusvalenze e dai redditi diversi di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del citato comma 1, realizzati successivamente, ma solo per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.



A decorrere dall'1.1.2012 per la determinazione delle plus/minusvalenze in esame (ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, TUIR), al ricorrere di specifiche condizioni, potrà essere assunto il valore dei titoli, delle quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 31.12.2011 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97. Con un apposito DM saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione per la quale dovrà essere esercitata un'apposita opzione.

8 - ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE – Art. 2, comma 35

Come noto l'art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98 stabilisce la preclusione dall'accertamento basato su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, e che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi.

Si tratta del c.d. "premio di congruità" del quale il contribuente beneficia, a condizione che i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000.

Il Decreto interviene aggiungendo, quale ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall'accertamento, la congruità anche per l'anno precedente a quello interessato.

Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

Inoltre l'attività di revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31.3 dell'anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis, Legge n. 146/98.

Lo studio "**Giampaoli & Partners Consulting**" rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.